



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 60

del 25.05.2006

OGGETTO

Approvazione Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (artt. 20 e 21, D.L.vo 30/06/2003 n. 196).

L'anno duemilasei, il giorno venticinque del mese di maggio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con Decreto 4 maggio 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
 - c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente intelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;
- l’art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
- **Viste** le restanti disposizioni del Codice;
- **Considerato** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;
- **Ritenuto** di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di

interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

- **Ritenuto**, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
- **Considerato** che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
- **Visto** il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
- **Visto** lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità ai pareri espressi dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre e 29 dicembre 2005;
- **Verificata** la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
- **Acquisito** il parere favorevole sulla proposta deliberativa espresso dal Dirigente del Settore AA.GG. ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267, non avendo il presente provvedimento rilevanza contabile;
- **Visti** gli artt. 20, 21 e 154 del D. Lvo 30.06.2003 n. 196;
- **Visto** l'art. 42, comma 2°, lett. a) del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) **Approvare** il “Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari”, composto di n. 40 schede, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Disporre** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 dello Statuto Comunale, il presente Regolamento, divenuta esecutiva la presente deliberazione, sia pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; esso entrerà in vigore al termine di tale pubblicazione.
- 3) **Disporre**, altresì, che il responsabile del procedimento curi l'invio del Regolamento a tutti i dirigenti, ai responsabili delle unità autonome e all'U.R.P..
- 4) **Prendere atto** che responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario responsabile dell'U.A. Affari Legali.